

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**





DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 586


del 31-05-2019

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra l'Istituto Tolman e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per nr. 4 allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione.

<p>Proposta n. 44 del 28.05.2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p> <p>Area Affari Generali Il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p></p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.


Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla





Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 2502 del 18.12.2018
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99
il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



DIREZIONE GENERALE

Delibera n° 586


del 21.05.2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge del 18 febbraio 1989 n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 del ss.mm.ii. recante "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;

PREMESSO CHE:

- le linee programmatiche proposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca prevedono l'obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime.
- l'Istituto Tolman Laboratorio di Scienze Cognitive Comportamentali (*di seguito anche semplicemente Istituto*) è stato riconosciuto idoneo, con D.M. MIUR del 21 maggio 2001 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2001 ad attivare, presso la sede di Palermo, corsi



DIREZIONE GENERALE

in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 ed in conformità al disposto del D.M. 509/98;


-l'Istituto ha attivato opportuni accordi convenzionali con l'AOUP finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della sede di Palermo, perfezionati dall'AOUP con propria deliberazione nr 1327 del 22/12/2011;

- VISTA** la nota prot. 27/19 del 18.02.2019, trasmessa a mezzo pec, ed introitata al prot. gen.le dell'AOUP in data 20.02.2019 al nr 0002362, con la quale l'Istituto ha chiesto di poter effettuare il rinnovo dei rapporti convenzionali in narrativa;
- VISTA** la mail del 27.02.2019 con la quale l'Ufficio Convenzioni ha richiesto al Resp.le dell'U.O. di Psichiatria, Prof. Daniele La Barbera, Struttura in prevalenza prescelta per l'esecuzione delle attività richieste, di voler esprimere le proprie determinazioni in merito al rinnovo dei rapporti convenzionali in parola;
- VISTO** il nulla osta al prosieguo delle attività espresso dal Prof. La Barbera con mail del 27/02/2019 nonché le successive mail del 10/04/2019 e del 23/04/2019 con la quale viene rideterminato il numero degli allievi accoglibili.
- STABILITO** che i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti saranno regolamentati mediante la sottoscrizione di uno schema di accordo, costituito da nr 3pagg e da nr 13 artt. recante le modalità di esecuzione degli stessi;
- STABILITO** che in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a nr. 4 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dall'Istituto da espletarsi presso l'U.O prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per nr. 100 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale;
- PRECISATO** che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;
- PRECISATO** che dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 8 dell'accordo convenzionale sottoscritto;
- PRECISATO** che le attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene confermato dalla firma sul presente atto.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:


DELIBERA


- ✓ **di rinnovare** l'accordo convenzionale tra l'Istituto Tolman Laboratorio di Scienze Cognitive Comportamentali e Azienda Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per nr. 4 allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia sede di Palermo, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione;



DIREZIONE GENERALE

- ✓ **di approvare** lo schema di accordo, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 3 pagg e da nr 13 artt., recante le modalità di regolamentazione dei rapporti giuridici tra loro intercorrenti, che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- ✓ **di autorizzare** il Responsabile della U.O.C di Psichiatria, ovvero di altra Struttura di assegnazione prescelta dalla Direzione sanitaria dell'AOUP all'esecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del presente atto che rientrano tra le attività istituzionali dell'AOUP e verranno eseguite dallo stesso e dal personale coinvolto durante l'orario di servizio;
- ✓ **di notificare** il presente provvedimento all'Istituto, all'Area Risorse Umane, nonché al Responsabile della Struttura di assegnazione e al Responsabile della Trasparenza, per gli adempimenti di competenza.





**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante
Gabriella Douzell

ESTREMI ES ESECUTIVA'	PUBBLICAZIONE
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p>	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <i>02-06-2018</i> e fino al <i>15-05-2018</i></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi </p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	<p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi </p>
<p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p>	

La presente deliberazione è composta da n. **5** pagine

NOTE:

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e l'Istituto Tolman per la regolamentazione delle attività di tirocinio degli allievi dell'Istituto.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, rappresentata pro tempore dal Commissario dott. Carlo Picco nato a Susa (TO) il 17/05/1960 in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la carica presso la sede (in seguito indicata "Azienda")

E

L'Istituto Tolman, scuola riconosciuta con D.M. 21/05/2001 con sede legale in PALERMO, Via Cerda n. 24, rappresentata pro-tempore dal Dott Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18.02.1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, in qualità di Direttore- Gestore legale dell'Istituto Tolman e Direttore della Scuola abilitata ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia (in seguito indicato come "Scuola"),

di seguito indicate singolarmente come "parte" o congiuntamente come "parti":

PREMESSO CHE:

- la Scuola, con D.M. del 21/05/2001, è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art.3 della legge 56/89.
- gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.
- il tirocinio degli allievi ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98).
- tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso l'attivazione di un rapporto di collaborazione tra l'Azienda e la Scuola regolamentata da opportuni accordi convenzionali atti a regolamentare le attività di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Azienda e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le Strutture dell'Azienda, individuate dalla Direzione Sanitaria, di prevalenza l'U.O.C. di Psichiatria, ovvero da altra Struttura ritenuta più idonea a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero massimo di 4 allievi, per almeno 100 ore annue per allievo.


ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento a un Referente della Struttura prescelta, che assumerà le funzioni di tutor, su indicazione del Responsabile del Servizio stesso scelto tra gli psicoterapeuti;

ART.4

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Azienda dovrà essere predisposto, di concerto tra l'Azienda e, per essa la Struttura Ospitante, e la Scuola un progetto formativo in cui sarà specificato:
il nominativo del tirocinante;

- il nominativo del tirocinante
- il nominativo del tutor nominato dall'Azienda;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nella struttura ospitante Azienda;
- gli estremi delle polizze assicurative INAIL e Responsabilità Civile.



Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione garantendo una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri allievi nonché la piena aderenza alle scelte aziendali concordate per la gestione delle attività di tirocinio.

ART. 5

Gli allievi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, previa opportuna e insindacabile determinazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda. Durante il periodo di tirocinio gli stessi assumono i seguenti obblighi:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene dati ed informazioni aziendali;
- d) rispettare il segreto professionale e tenere un comportamento deontologicamente corretto, in aderenza con quanto disposto dalla legge 196/2003 in tema di privacy.

ART.6

Al termine del tirocinio l'Ente rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tutor e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali restano esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici. Per quanto detto, le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'Azienda stessa. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l'Azienda.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese.

ART.8

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, l'onere di assicurare l'allievo contro infortuni è posto a carico della Scuola (D.M. n. 142/98). La Scuola si fa garante nei confronti dell'Azienda, che il tirocinante sia coperto da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio.

In caso di infortunio l'Azienda si impegna a segnalare l'evento agli Istituti assicurativi, entro i termini previsti dalla normativa vigente, facendo riferimento alla polizza sottoscritta dalla Scuola e alla Scuola stessa.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda è propedeutica all'inizio del tirocinio, ed il mancato adempimento da parte della Scuola è causa di risoluzione espressa della Convenzione.

ART.9

La Scuola darà comunicazione ai servizi aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

La stessa si impegna:


- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART.10

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ai regolamenti Aziendali nonché alla normativa vigente in materia. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

ART. 11

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 30 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec, e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse.



Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.
- c) mancata accensione delle coperture assicurative, propedeutiche all'inizio dell'attività da parte della Scuola;

ART. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N. 131 TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

ART.13

Le parti convengono che per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il foro di Palermo.

Palermo, li 28/6/2019

Per l'Istituto Tolman
Il Direttore
dott. Giovanni Lo Savio



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco



CARLO PICCO
31.05.2019
07:01:02 UTC